



**TRIBUNALE DI NAPOLI
CONCORDATO PREVENTIVO N. 8/2019**

ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO

Giudice Delegato: Dott. Cons. Edmondo Cacace

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola Rascio

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE

ex art. 161, terzo comma, L.F.

ex art. 186 bis, secondo comma, lett. b) L.F.

INTEGRAZIONE

(Aggiornamento in base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate

Divisione Contribuenti n. 34E del 29 dicembre 2020)

Dott.ssa Liliana Speranza

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Dei Mille 47 - 80121 Napoli (NA)

Tel. 0817645754 – Fax 081.19094950

pec: attestatorealma@pec.it

Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Integrazione Attestazione - Dott. Liliana Speranza

Indice

PREMESSA.....	3
IL DEBITO TRIBUTARIO E LA TRANSAZIONE FISCALE	7
IL DEBITO PREVIDENZIALE E LA TRANSAZIONE EX ART 182 -TER.....	11
IL FATTORE TEMPORALE NELLA DILAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO E LE PERCENTUALI DI RISTORO.....	13
LA CONDOTTA DEL CONTRIBUENTE.....	15
LA DISCONTINUITÀ AZIENDALE	16
LA IL RUOLO DELLA FINANZA ESTERNA	19
IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	21
CONCLUSIONI.....	27

PREMESSA

La sottoscritta Liliana Speranza, Dottore Commercialista - Revisore Legale in Napoli con studio alla Via Dei Mille 47, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli al n. 1460/1469-A e al Registro dei Revisori Legali al n. 55805 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato su G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995,

premessso

- che la società ALMA S.p.A. Agenzia del Lavoro (di seguito anche più brevemente “Società”), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n 12 ed unità locale amministrativa, direttiva ed operativa in Napoli, Via Nuova Poggioreale, 152, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01429440934, ha depositato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa ex art. 186 bis L.F;
- che con decreto del 24/04/2019, notificato in data 03/05/2019, il Tribunale di Napoli ha concesso alla ricorrente il termine di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F, nominando Giudice Relatore il dr. Edmondo Cacace e Commissario Giudiziale il Prof. Avv. Nicola Rascio e successivamente, in data 22/05/2019, su richiesta del Commissario Giudiziale è stato nominato coadiutore il dott. Massimo Zeno;
- che con decreto del 18/09/2019 il Tribunale ha disposto la proroga di 60 giorni per il deposito del piano concordatario;
- che la Società ha incaricato la scrivente professionista per la predisposizione della relazione ex articoli 161, terzo comma, L.F. e 186-bis, secondo comma, lett. b), L.F.;

- che la Società ha attivato le procedure valutative propedeutiche alla predisposizione del piano da prospettare alla massa dei creditori sociali, sulla base della situazione patrimoniale al 24/04/2019, data di deposito della domanda.
- che in data 21 novembre 2019 la società ha presentato la proposta concordataria con tutti gli allegati di cui all'art. 161 II e III c. L.F.;
- che la Società ha attivato le procedure valutative propedeutiche alla predisposizione del piano da prospettare alla massa dei creditori sociali, sulla base della situazione patrimoniale al 24/04/2019, data di deposito della domanda.
- che in data 18/2/2020 è stato depositato il “piano di concordato preventivo integrato con continuità aziendale ex art. 186 bis l.f.” ed alla successiva udienza del 19/2/2020 il Tribunale, anche a seguito di ulteriori assestamenti dei rapporti con l'affittuaria Quojobis S.p.A. (già Promec Work), ha differito l'esame della proposta concordataria, assegnando alla proponente termine sino al 13 marzo 2020 per eventuali ulteriori aggiornamenti e per il deposito della documentazione integrativa.
- che in data 13/03/2020, la società Alma S.p.A ha depositato il piano integrato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 II e III c. L.F. tenendo in considerazione l'aggiudicazione in favore di Promec Work e la contestuale autorizzazione da parte del Tribunale all'affitto dei rami d'azienda operanti nel settore della somministrazione di Alma S.p.A., Articolo 1 S.r.l. e Idea Lavoro S.p.A;
- che in data 16 aprile 2020 il commissario e il coadiutore hanno richiesto degli approfondimenti alla società proponente, a cui sono seguite “note di chiarimento”;
- che in data 28 aprile 2020 hanno richiesto delle precisazioni anche in riferimento alla relazione ai sensi dell'art.161 L.F., a cui sono seguite “note a chiarimento”;

Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli –Integrazione attestazione - Dott. Liliana Speranza

- che con decreto del 13/05/2020 il Tribunale di Napoli ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, e ordinato la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno giovedì 8 ottobre 2020, ore 12.00 differito dal Tribunale al 28 gennaio 2021;
- che in data 7 dicembre 2020 è stato integrato il piano, a seguito delle precisazioni di credito pervenute dall'Amministrazione Finanziaria e dagli Enti Previdenziali e assistenziali nonché dall'agente alla riscossione nella fase di consolidamento del debito;
- che in data 29 dicembre 2020 è stata pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti n. 34E, avente ad oggetto la Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa.

Tutto ciò premesso, considerato che:

- l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 1255, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ha apportato le seguenti modifiche alla legge fallimentare:
- a) all'articolo 180, quarto comma, è stato aggiunto il seguente periodo: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di

previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;

- b) all'art. 182-ter: 1. al primo comma, terzo periodo, dopo le parole «natura chirografaria» sono state inserite le seguenti: “anche a seguito di degradazione per incapacienza”.

In tale nuovo scenario, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a approfondire il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa. Le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Su tali considerazioni, con la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha inteso fornire agli Uffici indicazioni operative in materia di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti. Tra le suddette indicazioni, sono particolarmente rilevanti quelle che riguardano la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria. Secondo la Circolare, infatti “il fulcro del procedimento argomentativo che porta a ritenere accoglibile una proposta di trattamento del credito tributario deve essere incentrato sulla maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria”. Nel caso di specie la convenienza della procedura concordataria è evidente in ragione delle considerazioni che saranno svolte nel prosieguo.

Nel caso specifico assume, inoltre, particolare rilevanza quanto precisato dalla medesima Circolare in ordine alle “Fattispecie di frode”. In tali casi, infatti, secondo la circolare, *“Particolare attenzione, invece, va riservata ai casi di frode, come ad esempio*

nel caso di condotte caratterizzate dall'utilizzo di documentazione falsa, da altri artifici e raggiri, ovvero da operazioni in tutto o in parte simulate, che denotano l'assenza, da parte del contribuente, di collaborazione e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. omissis.....

Al contempo, dovranno essere valorizzate, in sede di esame della proposta, eventuali (ed effettive¹) situazioni di discontinuità rispetto alla precedente compagine sociale o agli organi direttivi dell'impresa responsabili della realizzazione dei predetti disegni.”

La sottoscritta, tutto quanto premesso, integra la propria relazione in base ai contenuti delle nuove norme e della circolare, sebbene gli stessi, possano considerarsi risultanti comunque già dalle precedenti attestazioni, in merito alla:

- specifica attestazione relativa ai crediti tributari e contributivi, con i relativi accessori;
- discontinuità effettiva rispetto ai precedenti soggetti responsabili della realizzazione dei disegni criminosi.

IL DEBITO TRIBUTARIO E LA TRANSAZIONE FISCALE

Il debito Tributario, è stato recentemente aggiornato con l'integrazione al piano in data 7 dicembre 2020, in complessivi euro 669.375.133². Il debito, inclusivo di sanzioni, interessi e compensi di riscossione è stato distinto in due principali categorie:

¹ Effettive nel senso di reale e genuino mutamento della compagine sociale o degli organi direttivi, rispetto a cambiamenti riconducibili a meri soggetti interposti.

² In funzione della certificazione del credito iscritto a ruolo ex art. 182-ter, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e degli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria successivamente alla presentazione della originaria istanza ex art. 182-ter L.F. (atti di recupero nn. TJBCR010003, TJBCR010004, TJBCR010005 e TJBCR010006 notificati in data 8 ottobre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti e n. TEBCRT10001 notificato in data 18 novembre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania Ufficio Grandi Contribuenti. Avvisi di accertamento nn. TJB030100076, e TJB0301000077 notificati in data 8 ottobre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti).

In data 14 gennaio 2021 la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, ha rettificato la certificazione del credito erariale ex art. 182-ter L.F. emessa in data 24.11.2020, al fine di espungere le partite duplicate (pari a Euro 30.166.154,75) riguardanti crediti già iscritti a ruolo e che risultavano già' oggetto della certificazione rilasciata in data 19.10.2020 dall'Agente per la Riscossione competente per la Provincia di Napoli.

Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli –Integrazione attestazione - Dott. Liliana Speranza

- 1) Euro 520.531.684,68, per indebite compensazioni nonché a violazioni connesse a prestazioni ritenute inesistenti o non idoneamente documentate;
- 2) Euro 148.843.447,82 per violazioni derivanti da omessi versamenti di imposte liquidate nelle relative dichiarazioni fiscali.

DEBITO TRIBUTARIO	TOTALE	Privilegiato	Chirografo
Contestazioni PVC	520.531.685	520.102.346	429.339
Omessi versamenti/Cartelle	148.843.448	147.839.813	1.003.635
TOTALE	669.375.133	667.942.159	1.432.974

Il debito complessivo nei confronti dell'Erario, è stato ulteriormente rappresentato, tra chirografo e privilegiato suddiviso in base alla tipologia di imposta, così come riportato nella seguente tabella:

Natura	Grado	Importo
Imposta di Registro	Art. 2780 n. 4	138,00
Imposta di Registro	Art. 2780 n. 4/ 2778 n. 7	2.732,21
Imposta di Registro	Art. 2778 n.7	23.736,06
IRPEF	Art. 2778 n. 18	67.115.610,45
IRES	Art. 2778 n. 18	300.811.931,83
IRAP	Art. 2778 n. 18	4.899.065,78
IVA	Art. 2778 n. 19	295.088.944,63
Oneri riscossione ecc	Chirografo	1.432.973,54
Totale		669.375.132,50

La proposta di concordato, per le passività tributarie, come ricostruite e determinate, ha previsto:

- la compensazione con gli importi già assegnati al F.U.G. (Fondo Unico Giustizia);

- il pagamento del residuo in privilegio per la quota parte che trova capienza nel patrimonio del debitore;
- il pagamento dell'ulteriore eccedenza, degradata a chirografo ed allocata in apposita classe obbligatoria ex art. 182-ter L.F. (Classe 1).
- Il debito tributario chirografario *ab origine* è stato allocato, unitamente agli altri chirografari, nella Classe 2.

Tali passività saranno soddisfatte, in linea con quanto previsto nella proposta di trattamento dei debiti tributari ex art. 182-ter L.F., nella seguente misura:

DEBITO COMPLESSIVO NOMINALE	669.375.133
CREDITI FUG COMPENSABILI	(13.588.766)
DEBITO NETTO ERARIO	655.786.366
PRIVILEGIATO CAPIENTE	-
CHIROGRAFO CLASSE 1 (PRIVILEGIATO DEGRADATO)	654.353.393
CHIROGRAFO CLASSE 2 (CHIRO NATURALE)	1.432.974
TOTALE	655.786.366

La proposta ex art. 182-ter L.F. prevede il pagamento a favore dell'erario di complessivi Euro **21.361.146** di cui:

- Euro 13.588.766 soddisfatti integralmente in via privilegiata mediante assegnazione delle somme sequestrare ad Alma, previo svincolo delle stesse da parte della procura di Napoli, subordinatamente all'omologa del concordato preventivo e nel pieno rispetto del vincolo di destinazione di tali somme al creditore erariale;
- Euro 7.755.328 in via chirografaria in Classe 1 (corrispondente all'1,19% della quota del debito erariale privilegiato degradata a chirografo pari a Euro 654.353.393), pagamento reso possibile dall'apporto, da considerarsi finanza esterna, a valere sulle somme sequestrate ai Signori Francesco Barbarino, Luigi Scavone e Stefano Paloni che – indipendentemente dagli esiti del procedimento penale – si sono impegnati a destinare le stesse alla procedura concordataria, previo svincolo da parte della

procura di Napoli e subordinatamente all'omologa del concordato preventivo;

- Euro 17.052, in via chirografaria in Classe 2 (corrispondente al 1,19% della quota del debito erariale chirografario *ab origine* pari a Euro 1.432.974), pagamento reso possibile dall'apporto di finanza esterna da parte del socio Altea S.r.l. a titolo di finanziamento a fondo perduto (per Euro 474.114).

In particolare, la somma di Euro 13.588.766 è imputata in primo luogo al pagamento integrale dell'imposta di registro, assistita da privilegio di cui all'art. 2780 n. 4 e 2778 n. 7 c.c., per un importo complessivo pari ad Euro 26.606,27.

La somma residua di Euro 13.562.159,00 sarà destinata al pagamento, in misura proporzionale, dei debiti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2778 n. 18 c.c. rappresentati dall'IRES (complessivamente pari ad Euro 300.811.931), dall'IRAP (complessivamente pari ad Euro 4.899.065) e dall'IRPEF (complessivamente pari ad Euro 67.115.610).

L'ingente ammontare di debiti tributari, così come ricostruito, determina l'evidente impossibilità di soddisfacimento integrale di tali passività. Tale circostanza trova ulteriore conferma nella relazione di cui agli artt. 160, comma 2, e 182-ter, comma 1, L.F. redatta dal Dott. Paolo Longoni dalla quale risulta che *“in ipotesi di liquidazione dell'attivo di ALMA S.p.A. non sarebbe possibile alcun pagamento in favore del creditore Erario né si può ipotizzare uno scenario alternativo che possa consentire al creditore Erario, un soddisfacimento superiore rispetto a quello riportato nel presente piano ed indicato nella proposta di “trattamento dei debiti fiscali” ai sensi dell'art. 182-ter L.F.”*.

Ne consegue che la proposta concordataria, secondo le verifiche svolte dalla scrivente attestatrice consente un miglior soddisfacimento del debito tributario rispetto all'alternativa liquidatoria (fallimento), ai sensi dell'art. 186- bis L.F. e, ai sensi dell'art. 180 L.F.

IL DEBITO PREVIDENZIALE E LA TRANSAZIONE EX ART 182 -TER

Il debito degli Enti Previdenziali (INPS e INAIL) è stato aggiornato nel piano al 7/12/2020³, in base alla ricostruzione effettuata in funzione delle certificazioni del credito iscritto a ruolo *ex art. 182-ter*, notificate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché della certificazione del credito rilasciata dall'INPS in data primo settembre 2020.⁴

Il debito verso INPS ammonta, a complessivi a **Euro 47.148.282** come di seguito specificato:

DEBITI PREVIDENZIALI	Totale	privilegio	chirografo
Art. 2778 n. 1 - INPS	34.489.247	34.489.247	
Art. 2778 n. 8 - INPS	4.378.760	4.378.760	
Chirografo	5.663.492		5.663.492
Aggio	-		-
Art. 2778 n. 1 - INAIL	2.439.517	2.439.517	
Totale debiti previdenziali e assistenziali in transazione	46.971.016	41.307.524	5.663.492
Art. 2778 n. 8 - altri enti (non in transazione contributiva)	177.266	177.266	
Totale debiti previdenziali e assistenziali non in transazione	177.266	177.266	-
TOTALE GENERALE	47.148.282	41.484.790	5.663.492

Il debito privilegiato nei confronti dell'INPS è pari a complessivi Euro 38.868.007. Nell'ambito del piano concordatario tale debito viene soddisfatto integralmente sino a concorrenza di Euro 27.242.581 e degradato per l'eccedenza con collocazione nella Classe 3 per la quale è prevista soddisfazione nella misura del 1,19%.

³ L'Attestatore ha provveduto ad integrare le verifiche effettuate sulle poste relativi ai debiti previdenziali, sulla base della documentazione inerente agli accertamenti contributivi notificati in data successiva al 21 novembre 2019 e in data 1 settembre 2020.

⁴ In riferimento alla duplicazione erariale il dott. Marco D'Alessandris in data 7 dicembre 2020 direzione centrale ha comunicato che facendo seguito alle comunicazioni pervenute da Agenzia delle Entrate in data 27/11 u.s. relativamente alle società ALMA SPA in data 03/12/2020 la Direzione Centrale Entrate ha provveduto a fornire indicazioni alle Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano interessate nel senso di comunicare agli organi della procedura concorsuale la rettifica dell'insinuazione al passivo.

In data 21/01/2021 è stata emessa nuova Certificazione di Credito dell'INPS, a firma del direttore della filiale Metropolitana Inps Napoli dr. Giuseppe Maddaluna, che recepisce l'aggiornamento del debito previdenziale, e quindi conferma nella sostanza la corretta quantificazione del debito come esposto dalla società in base all'eliminazione delle duplicazioni rispetto alle contestazioni Erariali.

Il debito nei confronti dell'INPS viene quindi soddisfatto, nella seguente misura:

Natura	Debito	Quota soddisfatta
Contributi soddisfatti integralmente (100%)	27.242.581	27.242.581
Contributi degradati (quota soddisfatta 1,19%)	7.246.666	85.887
Accessori degradati (quota soddisfatta 1,19%)	4.378.760	51.896
TOTALE	38.868.007	27.380.364

La proposta ex art. 182-ter L.F. prevede il pagamento a favore dell'INPS di complessivi Euro **27.380.364** di cui:

- L'importo di Euro 27.242.581 sarà corrisposto in 7 rate semestrali consecutive di pari importo (Euro 3.891.797 cadauna), la prima delle quali da corrispondersi entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa; seconda rata sarà maggiorata degli interessi legali.
- L'importo di Euro 137.783 sarà corrisposto in 8 rate semestrali delle quali le prime 6 da Euro 19.289, la settima da Euro 13.778 e la ottava da Euro 8.267, la prima delle quali da corrispondersi entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa. Le ulteriori rate saranno pagate con cadenza semestrale maggiorate degli interessi legali.
- Il debito chirografario *ab origine* nei confronti dell'INPS è pari a complessivi Euro 5.663.492. Nell'ambito del piano concordatario tale debito viene collocato nella Classe 2 per la quale è prevista soddisfazione nella misura del 1,19%. Il debito viene quindi soddisfatto per complessivi Euro 67.396.

Il debito privilegiato nei confronti dell'INAIL è pari a complessivi Euro 2.439.516. Nell'ambito del piano concordatario tale debito è soddisfatto integralmente sino a concorrenza di Euro 1.926.940 e degradato per l'eccedenza con collocazione nella Classe 3 per la quale è prevista soddisfazione nella misura del 1,19%. Il debito viene quindi soddisfatto per complessivi Euro 1.933.014, come riportato nella seguente tabella:

Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli –Integrazione attestazione - Dott. Liliana Speranza

Natura	Debito	Quota soddisfatta
Contributi soddisfatti integralmente (100%)	1.926.940	1.926.940
Contributi degradati (quota soddisfatta 1,19%)	512.576	6.074
TOTALE	2.439.516	1.933.014

La proposta ex art. 182-ter L.F. prevede il pagamento il seguente pagamento:

- L'importo di Euro 1.926.940 sarà corrisposto in 7 rate semestrali consecutive di pari (Euro 275.278 cadauna), la prima delle quali da corrispondersi entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa; seconda rata sarà maggiorata degli interessi legali.
- L'importo di Euro 6.074 verrà corrisposto in 8 rate semestrali delle quali le prime 6 da Euro 851, la settima da Euro 607 e la ottava da Euro 364, la prima delle quali da corrispondersi entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa. Le ulteriori rate saranno pagate con cadenza semestrale maggiorate degli interessi legali.

Ne consegue che la proposta concordataria consente, in base alle verifiche svolte dall'attestatrice, un soddisfacimento del credito previdenziale largamente superiore a quello realizzabile nell'alternativa liquidatoria (fallimento), con la salvaguardia dei posti di lavoro e dell'entità aziendale, ai sensi dell'art. 186- bis L.F. e, ai sensi dell'art. 180 L.F.,

IL FATTORE TEMPORALE NELLA DILAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO E LE PERCENTUALI DI RISTORO

Il piano concordatario è in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis L.F. e si sviluppa in un orizzonte temporale 2019 – 2025, fino al mese di febbraio 2025 (termine ultimo previsto nel contratto di affitto di ramo d'azienda), partendo dalla situazione di riferimento alla data di deposito del ricorso (24.04.2019), prevede:

Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli –Integrazione attestazione - Dott. Liliana Speranza

- pagamento integrale del debito tributario privilegiato ai sensi degli artt. 2752, 2749, 2772 e 2758 C.C. sino alla concorrenza di Euro **13.588.766** da effettuarsi assegnazione delle somme sequestrate ad Alma, previo svincolo delle stesse da parte della procura di Napoli, subordinatamente all'omologa del concordato preventivo e nel pieno rispetto del vincolo di destinazione di tali somme al creditore erariale;
- pagamento integrale del debito previdenziale privilegiato ai sensi dell' art. 2753 C.C. sino alla concorrenza di Euro **29.169.522**;
- pagamento nella misura:
 - o dell'1,19% (unovirgoladiciannoveper cento) per gli ulteriori debiti tributari privilegiati degradati a chirografi (pari a Euro 654.353.393) collocati nella apposita classe (Classe 1) prevista dall'art. 182-ter, comma 1, L.F., con conseguente falcidia dell'eccedenza;
 - o dell'1,19% (unovirgoladiciannoveper cento) per gli altri debiti chirografari (inclusi i debiti erariali e previdenziali chirografari *ab origine*, pari, rispettivamente a euro 1.432.973 e a euro 5.663.492) collocati nella Classe 2, con conseguente falcidia dell'eccedenza;
 - o dell'1,19% (unovirgoladiciannoveper cento) per gli ulteriori debiti previdenziali privilegiati degradati a chirografi (pari a Euro 12.138.002) collocati nella apposita classe (Classe 3) prevista dall'art. 182-ter, comma 1, L.F., con conseguente falcidia dell'eccedenza;
- pagamento dilazionato in 7 rate semestrali di pari importo (Euro 4.167.075 cadauna) del debito previdenziale privilegiato soddisfatto integralmente;
- versamento della prima rata relativa al debito di cui al punto precedente nei termini previsti dal piano incassi e pagamenti (entro dodici mesi dalla definitività del decreto di omologa);

- pagamento del debito erariale degradato a chirografo nella misura prevista per la Classe 1 secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal piano concordatario, nel rispetto della *par condicio creditorum*, mediante otto rate semestrali delle quali le prime cinque di importo costante (Euro 775.533 cadauna), la sesta pari a Euro 1.551.066, la settima pari a Euro 1.395.959 e la ottava pari a Euro 960.639, in ragione delle tempistiche previste per la liquidazione, secondo le procedure di legge, dei beni oggetto di sequestro nei confronti dei Sig.ri Francesco Barbarino, Luigi Scavone e Stefano Paloni;
- pagamento del debito previdenziale degradato a chirografo nella misura prevista per la Classe 3 secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal piano concordatario, nel rispetto della *par condicio creditorum*, mediante otto rate semestrali (la prima da pagare entro dodici mesi dalla definitività del decreto di omologa) delle quali le prime sei di importo costante (Euro 20.140 cadauna), la settima pari a Euro 14.386 e la ottava pari a Euro 8.632;
- pagamento del debito erariale e previdenziale chirografo *ab origine* nella misura prevista dalla Classe 2, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano concordatario, nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di erogazione dei crediti erariali e previdenziali, si rinvia ai paragrafi precedenti e alla proposta (c.d. Trattamento dei crediti tributari e contributivi) *ex art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942, n. 267* (di seguito “Legge Fallimentare” o “L.F.”) depositata in data 7 dicembre 2020.

LA CONDOTTA DEL CONTRIBUENTE

La frode ipotizzata dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in base alle risultanze della verifica, si concretizzava in molteplici condotte di indebita compensazione dei debiti erariali di ALMA, caratterizzate da una duplice modalità operativa. Il disegno criminale si è realizzato attraverso (i) una serie di indebite compensazioni di debiti previdenziali e tributari,

basate sull'istituto dell'accollo del debito tributario, con crediti erariali inesistenti di altre società coobbligate, nonché (ii) mediante indebita detrazione da parte di Alma di IVA afferente operazioni inesistenti riguardanti subappalti da altre società. Va sottolineato che l'auspicato salvataggio dell'impresa ed il convinto e non velleitario ricorso alla procedura concordataria è reso possibile dalla franca e costruttiva interlocuzione con la Procura della Repubblica di Napoli che, ferme le attività anche cautelari, sia personali che patrimoniali, poste in essere, ha autorizzato, per le società del Gruppo l'apertura di nuovi conti correnti bancari destinati a permettere la prosecuzione della operatività aziendale sotto la direzione del nuovo amministratore e la vigilanza del Commissario Giudiziale.

LA DISCONTINUITÀ AZIENDALE

La discontinuità aziendale è stata verificata dall'attestatrice come effettivo mutamento della compagine sociale o degli organi direttivi, rispetto a cambiamenti riconducibili a meri soggetti responsabili della realizzazione dei disegni criminosi. In particolare:

A) mutamento della compagine sociale: tale variazione si è realizzata a seguito della procedura competitiva ex art. 163-bis L.F, considerato che:

- in data 15/01/2020 il Tribunale di Napoli, ha autorizzato l'affitto delle aziende del gruppo Alma, in favore del maggiore offerente, Quojobis SPA (gia'Promec Work S.p.A.);
- in data 10/02/2020 è stato stipulato il contratto di affitto del ramo di azienda "somministrazione" rep. n. 30.646 racc. n. 14.514 Notaio Luca Troili in Roma con decorrenza dal 1 marzo 2020 tra la società e Promec Work S.p.A. al corrispettivo dell'offerta autorizzata dal Tribunale di Napoli, con l'impegno di salvataggio della impresa e di sottoscrizione del capitale sociale per un importo di euro 4.548.689,14.

- In data del 6 marzo 2020 Quojobis SPA ha confermato l'impegno a versare l'importo di Euro 4.548.689,14 per la ricostituzione del capitale sociale, operazione che viene realizzata, a seguito dell'omologazione della proposta concordataria, con l'impegno al ripianamento di eventuali perdite residue;
- In data 4 maggio 2020⁵, a seguito degli specifici chiarimenti richiesti dal Commissario Giudiziale, ha precisato con apposita nota, l'impegno all'operazione di ricostituzione ed aumento del capitale sociale, quale finanziamento a fondo perduto garantito da fideiussione bancaria, utile a riportare, con le riserve e gli altri apporti il patrimonio netto in attivo. Il capitale di nuova formazione verrà versato in unica soluzione dalla Quojobis SPA, in adempimento dell'impegno, sempre contestualmente all'omologa.

A seguito di tali operazioni, muta completamente la compagine societaria, a favore di un gruppo, che è totalmente estraneo e distinto rispetto ai precedenti soci della società Alma Spa.

B) Mutamento organi direttivi (Governance):

La Governance della Società, a seguito delle vicende giudiziarie è stata affidata ad un organo di garanzia, così come condiviso con la Procura della Repubblica di Napoli, con lo specifico compito di gestire la fase ristrutturazione. In data 11/04/2019 l'assemblea dei soci ha nominato Amministratore Unico (quale figura di garanzia, tenuto conto del procedimento

⁵ Impegno del 4 maggio 2020 “ Ad integrazione ed anche migliore precisazione degli impegni assunti:- noi provvederemo a versare nelle Vostre casse ulteriori fondi, a titolo di finanziamento infruttifero ed a fondo perduto, nella misura e nei tempi che Voi ci richiederete (verosimilmente subito dopo l'omologa) fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 (così incrementando la somma indicata nella lettera del 6 marzo u.s.). Detto importo sarà da Voi destinato al rilancio delle iniziative imprenditoriali e comunque a garanzia della sostenibilità del piano e così anche della integrità del ricostituito (come appresso) capitale sociale;- quanto al sopra indicato importo di Euro 4.548.689,14 noi provvederemo, a semplice Vostra richiesta e immediatamente dopo l'attesa omologa del concordato, ad effettuare i versamenti, garantiti quanto all'importo ed alla tempestività da apposita fideiussione bancaria, anche in questo caso come finanziamento a fondo perduto, per l'importo di Euro 4.538.689,14 in otto ratei semestrali, secondo le previsioni del Vostro “piano” di concordato a noi noto, mentre il residuo importo di Euro 10.000,00 Vi sarà corrisposto al momento della delibera dell'aumento del capitale ovvero al momento in cui si sarà verificata la condizione cui sarà eventualmente sottoposta la delibera stessa.

penale pendente) un professionista esperto nel campo del risanamento delle imprese, il dott. Andrea d'Ovidio, dottore commercialista-revisore legale, nato a Roma il 13/10/1962, C.F.: VDNDR62R13H501V. L'amministrazione della Società e la rappresentanza legale, era in precedenza rappresentata:

- ✓ dal 2012 al 11.04.2014 - Consiglio di Amministrazione con Presidente Emanuele Mauro C.F. MRAMNL66P27L483B e consigliere Andrea Marchetti C.F. MRCNDR81C19I403S;
- ✓ dal 11.04.2014 al 22/01/2015 - Consiglio di Amministrazione con Presidente Mario Cama C.F. CMAMRA53C09F158F, Vice Presidente Leda Castaldo C.F. CSTLDE72D68G902M e consigliere Gian Luca Mauro C.F. MRAGLC69E12E473K;
- ✓ dal 22/01/2015 al 07/03/2016 - Amministratore Unico sig. Mario Cama C.F. CMAMRA53C09F158F;
- ✓ dal 08/03/2016 alla data delle misure di prevenzione della Procura di Napoli - Amministratore Unico, nella persona di Francesco Marconi, nato a Napoli il 16.08.1971, C.F.: MRCFNC71M16F839L, che, a seguito di un provvedimento restrittivo, è stato poi sostituito dal sindaco effettivo⁶, che ha assunto la veste di legale rappresentante pro-tempore facente funzioni, dott. Roberto Sorrentino, nato a Napoli (NA) il 4.04.1965, C.F. SRRRRT65D04F839J.

Come richiesto dalla procura di Napoli, anche l'organo di controllo è stato completamente rinnovato in data 12.06.2019, ed è così composto:

Presidente

Silvia Agostini Baraldi
nata a Roma il 29.07.1969

BRLSLV69L69H501J

⁶ Essendosi dimesso il Presidente del Collegio Sindacale.

Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli –Integrazione attestazione - Dott. Liliana Speranza

Sindaco	Alessandro Porcelli nato a Roma il 10.03.1968	PRCLSN68C10H501H
Sindaco	Luca Foglietta nato a Roma il 18.08.1970	FGLLCU70M18H501E
Sindaco Supplente	Fabio Porcellini nato a Roma il 20.05.1974	PRCFBA74E20H501F
Sindaco Supplente	Michele Bartilone nato a Roma il 9.07.1988	BRTMHL88L09H501N

Il Collegio Sindacale, nominato con assemblea del 22/07/2016 ed in carica alla data della presentazione della domanda di concordato, risultava composto dai seguenti componenti:

- ✓ rag. Cimarolli Rosario presidente collegio sindacale, nato a Bondone (TN) il 24/04/1950, C.F. CMRRSR50D24A968S;
- ✓ dott. Sorrentino Roberto sindaco effettivo, nato a Napoli (NA) il 04/04/1965 C.F. SRRRRT65D04F839J;
- ✓ dott. Volpe Sergio sindaco effettivo, nato a Napoli (NA) IL 26/09/1963 C.F. VLPSRG63P26F839M;
- ✓ dott. Diana Mario sindaco supplente, nato a Napoli (NA) il 01/02/1961 C.F. DNIMRA61B01F839T;
- ✓ dott. Ciotola Luciano sindaco supplente, nato a Napoli (NA) il 30/04/1966 C.F. CTLLCN66D30F839H.

LA IL RUOLO DELLA FINANZA ESTERNA

Il concordato permetterebbe di realizzare, maggiori somme per soddisfare i creditori, per un importo di euro 8.333.716 rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale:

- per lo svincolo da parte delle Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, dei beni sequestrati (in parte trattasi di denaro contante e titoli) ai Signori Francesco Barbarino e Luigi Scavone che, con separata comunicazione si sono impegnati, condizionatamente all'omologa della procedura
Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli –Integrazione attestazione - Dott. Liliana Speranza

di concordato preventivo, a rinunciare definitivamente a tali beni, indipendentemente dall'esito del procedimento penale pendente, a beneficio della procedura di concordato preventivo di ALMA e di altre società del Gruppo per le quali è previsto analogo percorso di risanamento. I beni sequestrati ai Sig.ri Barbarino e Scavone, ammontanti a complessivi euro 11,2 milioni circa, saranno destinati alla procedura concordataria *de qua* per circa 7,651 milioni. Tale apporto, estraneo al patrimonio della società, è da considerarsi finanza esterna e sarà destinato al pagamento del debito tributario per la quota degradata a chirografo (privilegio incapiante) allocata in apposita classe (classe 1) come previsto dall'art. 182-ter L.F. senza quindi alterare il vincolo di destinazione in favore dell'Erario di quanto sequestrato con la richiamata misura cautelare;

- per lo svincolo da parte delle Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, dei beni sequestrati al Signor Stefano Paloni che con istanza depositata per il tramite del proprio difensore (Avv. Matteo De Luca) lo scorso 23.1.2020 indirizzata alla Procura di Napoli ha chiesto che i beni e le somme allo stesso sequestrate per un controvalore di euro 104.274,23 *“siano devoluti alla procedura di concordato preventivo della ALMA S.p.A. – Agenzia per il lavoro, in persona del Commissario Giudiziale e, tramite lo stesso Concordato Preventivo, a deconto e/o soddisfazione del maggior credito vantato dall'Erario verso la predetta società debitrice con ovvia e contestuale rinuncia a qualsivoglia ripetizione nei confronti di Alma S.p.A. (con la specifica prescrizione ... della destinazione esclusiva al pagamento dei debiti erariali”*. Anche tale apporto, unitamente a quello di cui al punto precedente, è quindi da considerarsi finanza

esterna destinata al pagamento del debito tributario per la quota degradata a chirografo (privilegio incapiente) allocata in apposita classe (classe 1) come previsto dall'art. 182-ter L.F.;

- per l'apporto di finanza terza da parte del socio Altea S.r.l., a titolo di contributo a fondo perduto, per complessivi euro 474.114 (importi già consegnati al Commissario Giudiziale, in assegni circolari di pari importo) finalizzato al soddisfacimento dei creditori chirografari *ab origine* allocati nella classe 2 e dei debiti previdenziali degradati a chirografo allocati in apposita classe (classe 3), come previsto dall'art. 182-ter L.F., nell'ambito della proposta di trattamento dei debiti previdenziali e assistenziali.

IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

L'art. 180 L.F., come recentemente modificato, prevede testualmente che: *“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Dall'analisi svolta dall'attestatrice, l'ipotesi di liquidazione giudiziale (fallimento) conduce ad una minor soddisfazione per i creditori in termini quantitativi e qualitativi, anche in

referimento ai creditori Erario e Previdenza così come è chiaramente rappresentato dalla seguente tabella:

ATTIVO	Valore di realizzo	Assegnazione somme sequestrate	Valore di realizzo (netto somme FUG)	Valore di liquidazione giudiziale
Immobilizzazioni				
Immobilizzazioni immateriali	-		-	
Immobilizzazioni materiali	145.416		145.416	153.056
Immobilizzazioni finanziarie	4.185.998	- 570.700	3.615.298	3.615.298
Totale Immobilizzazioni	4.331.414	- 570.700	3.760.714	3.768.354
Attivo circolante				
Crediti commerciali	61.694.437		61.694.437	61.694.437
Crediti tributari	-		-	
Altri crediti	14.114.981	- 13.018.066	1.096.914	1.096.914
Disponibilità liquide	1.163.183		1.163.183	1.163.183
Totale attivo circolante	76.972.601	- 13.018.066	63.954.535	63.954.534
Ratei e risconti attivi	-		-	-
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	81.304.015	- 13.588.766	67.715.248	67.722.888
AUMENTO DI CAPITALE	4.548.689		4.548.689	4.548.689
FLUSSI CONTINUITA' AZIENDALE	282.042		282.042	282.042
TOTALE ATTIVO SOCIETA'	86.134.746	- 13.588.766	72.545.980	72.553.619
FINANZA ESTERNA				
APPORTI SOCI DISSEQUESTRO PER ERARIO (TR. FISC)	7.755.328		7.755.328	-
NUOVA FINANZA PER ALTRI CHIRO	330.255,89		330.256	-
NUOVA FINANZA PER TRANSAZIONE PREVIDENZA	143.858		143.858	-
TOTALE FINANZA ESTERNA	8.229.442	-	8.229.442	-
TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO	94.364.188		80.775.422	72.553.619

Nella successiva tabella è, invece, riportato il confronto sempre l'ipotesi di concordato e di liquidazione, indicando nel dettaglio, la soddisfazione per singola classe di creditori:

CONCORDATO LIQUIDAZIONE			
ATTIVO SENZA FINANZA ESTERNA		72.545.980	72.553.619
SPESE DI GIUSTIZIA	799.951	799.951	799.951
ONERI PREDEDUCIBILI	995.598	995.598	995.598
FONDO RISCHI CONTINUITA'	7.561.791	7.561.791	7.561.791
FONDO RISCHI GENERICO (PREDEDUCIBILE)	6.000.000	6.000.000	6.000.000
ATTIVO POST PAGAMENTO PREDEDUZIONE		57.188.639	57.196.279
CREDITI PRIVILEGIATI			
FONDO RISCHI GENERICO (PRIVILEGIATO)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FONDO TFR	7.848.452	7.848.452	7.848.452
ALTRI DEBITI (DIPENDENTI)	17.895.640	17.895.640	17.895.640
DEBITI VERSO FORNITORI (PRIVILEGIATI)	275.026	275.026	275.026
DEBITI PREVIDENZIALI	35.010.279	29.169.522	29.177.162
ATTIVO RESIDUO		-	-
CREDITI CHIROGRAFARI			
DEBITI TRIBUTARI	654.353.393	7.755.328	-
DEBITI PREVIDENZIALI (CHIROGRAFO DEGRADATO)		69.224	-
DEBITI PREVIDENZIALI (CHIROGRAFO NATURALE)	12.138.003	143.858	-
DEBITI TRIBUTARI (CHIROGRAFO NATURALE)	1.432.974	16.983	-
DEBITI VERSO FORNITORI (CHIROGRAFARI)	8.330.244	98.729	-
DEBITI VERSO BANCHE	1.804.041	21.381	-
DEBITI INFRAGRUPPO	410.000	4.859	-
ALTRI DEBITI (CHIROGRAFARI)	5.047.221	59.819	-
FONDO RISCHI GENERICO (CHIROGRAFO)	5.000.000	59.259	-
ALTRI DEBITI (POSTERGATI)	71.564	-	-
TOTALE	766.974.176	8.229.442	-
		80.775.422	
	772.814.934	94.364.188	85.860.343

Dall'analisi svolta emerge, infatti, il seguente confronto tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e quanto ricavabile nell'alternativa liquidatoria, in particolare:

a) *L'ipotesi di concordato prevede il pagamento dei creditori per euro*

80.775.422. Nel dettaglio, così suddiviso:

- integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato;

- integrale dei debiti con privilegio generale ex artt. 2751 bis nn. 1, 2 e 5 c.c.;
- debiti Previdenziali in privilegio: i debiti con privilegio generale ex art. 2753, 2754 c.c. dei debiti previdenziali ed assistenziali sino alla concorrenza dell'importo di euro 29.169.522, importo determinato sulla base della relazione ex art. 160 II c. L.F. e 182-ter I c. L.F. nonché sugli ulteriori attivi patrimoniali costituiti dai flussi derivanti dalla continuità aziendale e dagli apporti di finanza in aumento di capitale, nel rispetto dell'ordine dei privilegi;
- privilegiati erariali degradati: il pagamento in misura pari al 1,19% dei debiti chirografari, collocati nella "classe 1"
- il pagamento in misura pari al 1,19% dei debiti chirografari, diversi dall'erario degradato allocato in classe 1, comprensivi dei debiti per rivalsa IVA ex art. 2758 co. 2 c.c. degradati al rango chirografo per incapienza dei beni sui quali far valere il privilegio speciale tenuto conto delle risultanze della relazione ex art. 160 II c. L.F. del Dott. Paolo Longoni, collocati nella "classe 2";
- debiti previdenziali degradati: il pagamento in misura pari al 1,19% dei a chirografo, collocati nella classe (obbligatoria) 3, nell'ambito del trattamento dei debiti previdenziali ex art. 182-ter L.F..

b) L'ipotesi di liquidazione giudiziale prevede il pagamento per euro 72.553.619. Nel dettaglio, così suddivisi:

- integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato,
- integrale dei debiti con privilegio generale ex artt. 2751 bis nn. 1, 2 e 5 c.c.;
- dei debiti con privilegio generale ex art. 2753, 2754 c.c. dei debiti previdenziali ed assistenziali sino alla concorrenza dell'importo di euro 29.177.162;
- Per le passività tributarie, la sola ed esclusiva assegnazione degli importi sequestrati alla Società e già assegnati al F.U.G. (Fondo Unico Giustizia) e non sarebbe possibile alcun pagamento ulteriore in favore dell'Erario.

In conclusione l'ipotesi di liquidazione giudiziale (fallimento) conduce ad una minor soddisfazione, rispetto alla proposta concordataria:

- l'Erario per euro 7.772.380;
- la Previdenza per euro 208.614.

L'attestatrice ritiene che, la continuità potrebbe sicuramente facilitare l'incasso dei crediti, che in ipotesi di liquidazione giudiziale (fallimento) verrebbe compromessa, offrendo anche enormi vantaggi alla collettività, con la salvaguardia dei numerosi posti di lavoro dei dipendenti del gruppo Alma, un numero elevatissimo risorse che, vedrebbero compromessa la loro occupazione, in un momento storico di enormi difficoltà finanziarie ed economiche del nostro Paese. La convenienza è pertanto, dal punto di vista economico ed aziendalistico, la continuazione dell'attività, difatti, oltre a preservare la ricchezza costituita dagli importanti residui valori d'impresa, assicura una soddisfazione più ampia e certa per i creditori, nella misura e nelle tempistiche, rispetto alla liquidazione giudiziale.

Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli –Integrazione attestazione - Dott. Liliana Speranza

In caso di liquidazione giudiziale (fallimento) essendo la società ALMA una società di servizi, l'eventuale cessazione dell'attività nulla farà residuare in favore dei creditori, per l'evidente dispersione dei valori immateriali (Know how), salvo il recupero dei crediti, peraltro di difficile esazione perché maturati nei confronti di clienti che potranno reclamare danni nell'eventualità di cessazione del servizio.

Il vantaggio derivante al ceto creditorio derivante dalla continuità risulta poi ancor più significativo se si pensa all'apporto della finanza fresca, condizionato all'omologa del concordato, al pari della finanza "esterna" che quindi verranno corrisposte solo in caso di prosecuzione dell'attività di impresa oltre ai non trascurabili flussi derivanti dalla locazione del ramo di azienda "somministrazione".

La continuità dell'attività aziendale, che costituisce di per sé un valore di grande importanza economica e sociale, permetterà di:

- dare esecuzione ai contratti di appalto acquisiti ed in corso di svolgimento;
- mantenere un adeguato livello occupazionale del personale dipendente, con importanti e non trascurabili vantaggi di ordine sociale per il territorio in cui opera la debitrice;
- incassare più agevolmente i crediti pregressi, anche contenziosi, stante la prosecuzione dei rapporti con i clienti;
- ricevere significativi apporti di finanza "fresca" e di finanza "esterna".
- tempi, significativamente più brevi di riscossione per i creditori e certezza dell'incasso⁷

Inoltre, il vantaggio del ceto creditorio in ipotesi di "continuità" si configura sia sotto il profilo quantitativo, in quanto l'attivo concordatario risulta maggiore rispetto alla ipotesi di

⁷ In effetti per la liquidazione giudiziale è possibile **una mera previsione di risultato**, considerato che per il concordato in continuità l'imprenditore assume l'impegno di corrispondere ai creditori le percentuali proposte, così sterilizzando ogni rischio di soddisfazione inferiore rispetto alla proposta.

fallimento, sia dal punto di vista qualitativo, con la conservazione dell'azienda e la salvaguardia occupazionale immediata.

CONCLUSIONI

La sottoscritta, alla luce di tutto quanto esposto nella presente relazione integrativa e considerato tutto quanto dedotto, che forma parte integrante delle presenti conclusioni

RICHIAMATE

- tutte le proprie precedenti attestazioni,

A T T E S T A

che, permangono la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano di Concordato, e la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art. **186- bis L.F. e, ai sensi dell'art. 180 L.F.**, in particolare **al miglior soddisfacimento dei debiti Tributari e Previdenziali** con i relativi accessori, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Napoli, 22 gennaio 2021

Dott. Liliana Speranza
